COMUNE DI SCICLI



(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico

_

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 10/09/2025

Oggetto: OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma

1,lett.a) del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Ottemperanza Sentenza TAR n°2108/2023 del 07/07/2023, Comune di Scicli/Liquidazione spese legali -Ditta:Cartia

Girolamo.

PREMESSO CHE:

Vista l'istanza presentata dal Sig. Cartia Girolamo con prot. n. 28178 dell'11/11/2014 di richiesta di regolarizzazione in sanatoria ai sensi dell'art.36 comma1 del D.P.R. 380/2001 per le opere di manutenzione straordinaria di due tettoie ai sensi dell'art.20 lett.b) L.R. n°71/78 su un edificio realizzato antecedentemente al 1° Settembre 1967sito in C/da Maestro-Spinazzella;

Vista l'Ordinanza di sospensione dei lavori n°39R.O. del 14/03/2012;

Vista la successiva ordinanza di demolizione n°169 R.O. del 25/07/2013;

Visto il ricorso presentato dalla ditta in data 09/03/2015;

Vista la nota pervenuta con prot. n. 30980 del 04/08/2023 della sentenza n° 2108 del 07/07/2023 in riferimento al ricorso n.736/2015;

Considerato che con la sentenza n° 2108 del 07/07/2023, il TAR il Comune di Scicli è risultato soccombente ed è tenuto a provvedere sulla richiesta di sanatoria e alla "refusione di due terzi delle spese di giudizio, liquidati in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti";

Accertato che da verifiche effettuate la somma dovuta da liquidare ammonta a €. 1.750,94 comprensiva di interessi :

Accertato, giusta attestazione dello stesso resa in seno alla dichiarazione per riconoscimento di debito fuori bilancio, che il proponente al presente provvedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n.10 del 31/01/2014;

Dato Atto che il mancato pagamento delle somme espone l'Ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

Dato atto che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1,lett.a), del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che quest'ultima norma prevede le sentenze escutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono le legittimità dei debiti fuori bilancio;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicaione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL., è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia-Sez. Riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23/02/2005);

-la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussite, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sl cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti-Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia-delibera n.6/2005);

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n.177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art.194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

Visto il parere n.22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art.194 lett.a) D.lgs.n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomenodi rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Richiamato il punto 97 del principio contabile n.2 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita "Il riconoscimento della lgittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art.194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esrcizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttori che, in relaziione a ciscun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accettare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art.194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuato contestualmente le risorse effettivamnete disponibili per farvi fronte";

Richiamata la Deliberazione di C.C. n.33 del 23/04/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e la Delibera di C.C. n.109 del 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, e relativi allegati, e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2025/2027;

Vista la Determina del Sindaco n. 4 del 07/02/2025 di prelievo del "fondo soccombenze procedimenti legali";

Dare Atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo239,comma1,letterab)punto 6);

Dare Atto che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23,comma5 della Legge 289/2002;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R. 48/91 come modificata dalla L.R. n.30/2000;

Ritenuto indifferibile ed urgente ottemperare alla Sentenza n°2108 del 07/07/2023 emessa dal Tribunale di Catania con il pagamento della somma dovuta in esecuzione della stessa;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs.18agosto 2000, n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il principio di contabilità;

Visto il principio contabile n.2 e precisamente i punti da 90 a 108;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del Settore VIII Ediliza Privata e Sviluppo Economico e Settore III Finanze, ex art.1,lett.i) L.R. N48/91 e art. 53 L.142/90;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1. **Di riconoscere**, nel procedimento in oggetto, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del d.lvo 18/082000 n. 267, il debito fuori bilancio complessivo di €.1.750,94 in favore al Sig. Cartia Girolamo in ottemperanza alla Sentenza n°2108 del 07/07/2023 emessa dal Tribunale di Catania per spese legali;
- 2. **Dare atto** che l'importo di cui al punto 1 ammonta ad €.1.750,94 e trova copertura finanziaria alla missione 8, programma 01, titolo 01, macroaggregato 10, cap. 0143 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 approvato con Delibera di C.C. n.109 del 20/12/2024, che presenta la necessaria disponibilità a seguito del prelievo dal Fondo soccombenze procedimenti legali di cui alla Determinazione del Sindaco n.04 del 07/02/2025;

- 3. **Dare atto** che il provvedimento di impegno spesa e conseguente di liquidaziione, per l'importo di cui al punto 1, trattandosi di mera attività gestionale è rimessa alla competenza degli incaricati di posizione organizzativa, nel rispetto delle rispettive competenze ordinamentali, fatti salvi i diritti di rivalsa;
- 4. **Dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione, in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situaziioniche danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno approvato con Del.G.C. n.n°112 del 16/07/2025, è stato approvato il PTPCT per il triennio 2025-2027, quale sezione del PIAO;
- 5. **Di dichiarare** la presente per le motivazioni in premessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva;
- 6. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa;
- 7. **Di incaricare** alla Segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23,comma5,della legge 27/12/2002 n. 289, oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Titolare E.Q. Settore VIII Ing. Salvatore Privitera